



La Polonia deve sospendere immediatamente l'applicazione delle disposizioni nazionali relative all'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici della Corte suprema

L'ordinanza della vicepresidente della Corte si applica, retroattivamente, ai giudici della Corte suprema interessati da tali disposizioni

Il 3 aprile 2018 è entrata in vigore la nuova legge polacca sulla Corte suprema (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»). A norma di tale legge l'età pensionabile dei giudici della Corte suprema è stata abbassata a 65 anni. Il nuovo limite di età si applica alla data di entrata in vigore della legge. La proroga della funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte suprema oltre l'età di 65 anni è possibile, ma è assoggettata alla presentazione di una dichiarazione indicante la volontà dei giudici di continuare ad esercitare le loro funzioni e di un certificato attestante che il loro stato di salute consente loro di far parte di un organo giudicante, nonché all'autorizzazione del presidente della Repubblica di Polonia.

Pertanto, ai sensi di tale legge, i giudici della Corte suprema in carica che hanno raggiunto l'età di 65 anni prima della data di entrata in vigore della suddetta legge o, al più tardi, il 3 luglio 2018 dovevano andare in pensione il 4 luglio 2018, a meno che avessero presentato, prima del 3 maggio 2018 incluso, la dichiarazione e il certificato summenzionati e sempre che il presidente della Repubblica di Polonia avesse accordato loro l'autorizzazione di proroga delle loro funzioni presso la Corte suprema ¹. Nel prendere tale decisione, il presidente della Repubblica di Polonia non è vincolato da alcun criterio e tale decisione non è oggetto di nessun controllo giurisdizionale. Inoltre, la legge sulla Corte suprema abilita il presidente della Repubblica di Polonia a decidere liberamente, fino al 3 aprile 2019, di aumentare il numero dei giudici presso la Corte suprema.

Il 2 ottobre 2018 la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia ². La Commissione ritiene che la Polonia abbia violato il diritto dell'Unione ³ avendo, da un lato, abbassato l'età pensionabile e avendola applicata ai giudici nominati presso la Corte suprema fino al 3 aprile 2018 e, d'altro lato, avendo accordato al presidente della Repubblica di Polonia il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte suprema.

In attesa della sentenza della Corte, la Commissione ha chiesto alla Corte, nell'ambito di un procedimento sommario, di ordinare alla Polonia di adottare i provvedimenti provvisori seguenti: 1) sospendere l'applicazione delle disposizioni nazionali relative all'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici della Corte suprema; 2) adottare tutte le misure necessarie per garantire

¹ Per quanto riguarda i giudici della Corte suprema che raggiungeranno l'età di 65 anni tra il 4 luglio 2018 e il 3 aprile 2019, essi andranno in pensione il 3 aprile 2019, a meno che depositino, prima del 3 aprile 2019, la dichiarazione e il certificato richiesti e sempre che il presidente della Repubblica di Polonia accordi l'autorizzazione di proroga delle loro funzioni presso la Corte suprema. Per quanto attiene ai giudici della Corte suprema nominati a tale Corte prima del 3 aprile 2018 che raggiungeranno l'età di 65 anni dopo il 3 aprile 2019, la proroga della funzione giudiziaria attiva di tali giudici al di là dell'età di 65 anni è assoggettata al regime generale, ossia, la presentazione di una dichiarazione e di un certificato nonché l'autorizzazione del presidente della Repubblica di Polonia.

² Causa [C-619/18](#).

³ L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

che i giudici della Corte suprema interessati dalle disposizioni controverse possano esercitare le loro funzioni nello stesso posto, godendo nel contempo dello status e di diritti e condizioni di lavoro identici a quelli precedenti all'entrata in vigore della legge sulla Corte suprema; 3) astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento diretto alla nomina di giudici della Corte suprema in sostituzione dei giudici della Corte suprema interessati da tali disposizioni, nonché qualsiasi provvedimento diretto alla nomina del nuovo primo presidente della Corte suprema o alla designazione della persona incaricata di dirigere la Corte suprema in sostituzione del primo presidente di tale Corte fino alla nomina del nuovo primo presidente; 4) comunicare alla Commissione, al più tardi, entro un mese dalla notifica dell'ordinanza (della vicepresidente) della Corte, e successivamente ogni mese, tutte le misure adottate dalla Polonia per conformarsi pienamente alla suddetta ordinanza.

Secondo la giurisprudenza della Corte, siffatti provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario solo se 1) sia dimostrato che la loro concessione è giustificata *prima facie* in fatto e in diritto (*fumus boni iuris*) e 2) tali provvedimenti siano urgenti, nel senso che deve essere necessario che essi siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione finale per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi dell'Unione. Il giudice del procedimento sommario effettua del pari, se del caso, un bilanciamento degli interessi in gioco.

Con la sua ordinanza odierna, **la vicepresidente della Corte, Rosario Silva de Lapuerta, su domanda della Commissione e prima che la Polonia abbia presentato osservazioni nell'ambito del procedimento sommario⁴, accoglie provvisoriamente tutte le domande della Commissione fino all'adozione dell'ordinanza di chiusura del procedimento sommario.**

In primo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa all'esistenza di un *fumus boni iuris*, la vicepresidente, senza necessità di pronunciarsi sulla suddetta esistenza, sottolinea che gli argomenti presentati dalla Commissione non appaiono, *prima facie*, manifestamente irricevibili né privi di qualsiasi fondamento. Pertanto non si può escludere che sia soddisfatta la condizione relativa al *fumus boni iuris*.

In secondo luogo, per quanto attiene alla seconda condizione relativa all'urgenza, la vicepresidente osserva che le disposizioni nazionali controverse hanno già iniziato ad essere applicate, comportando il pensionamento di un numero significativo di giudici della Corte suprema, tra cui la presidente e due presidenti di sezione. Tale circostanza – alla quale si aggiungono il parallelo aumento del numero di giudici della Corte suprema da 93 a 120, disposto dal presidente della Repubblica di Polonia, la pubblicazione di più di 44 posti vacanti presso la Corte suprema, tra cui quello che era occupato dalla Prima presidente, nonché la nomina, ad opera del presidente della Repubblica di Polonia, di almeno 27 nuovi giudici – comporta una riconfigurazione profonda e immediata della composizione della Corte suprema, riconfigurazione che può, peraltro, essere ampliata da nuove nomine. Qualora il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione nei confronti della Polonia fosse infine accolto, tutte le decisioni pronunciate dalla Corte suprema fino alla decisione della Corte su tale ricorso per inadempimento risulterebbero essere state adottate senza le garanzie connesse al diritto fondamentale di tutti i soggetti di diritto ad avere accesso ad un giudice indipendente. A tal proposito, la vicepresidente ricorda che il requisito dell'indipendenza dei giudici è parte del contenuto essenziale del diritto fondamentale ad un equo processo, il quale riveste un'importanza cardine in quanto garanzia della protezione di tutti i diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione e della preservazione dei valori comuni agli Stati membri enunciati all'articolo 2 TUE, in particolare, del valore dello Stato di diritto. Per la natura stessa del diritto violato, la violazione di un diritto fondamentale quale il diritto ad un giudice indipendente è, quindi, di per sé atta a provocare un danno grave e irreparabile. Nella fattispecie, la natura di organo giurisdizionale di ultima istanza della Corte suprema e l'autorità di giudicato di cui saranno pertanto dotate le decisioni che tale organo giurisdizionale emetterà fino alla pronuncia della sentenza della Corte sul ricorso per inadempimento consentono di considerare dimostrata l'esistenza di un rischio

⁴ In considerazione del rischio immediato di un danno grave e irreparabile nei confronti del principio della tutela giurisdizionale effettiva nell'ambito dell'applicazione del diritto dell'Unione, la Commissione chiede, ai sensi dell'articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura della Corte, di emanare tali provvedimenti provvisori prima ancora che la Polonia abbia presentato le sue osservazioni.

reale di danno grave e irreparabile nei confronti dei soggetti di diritto, se non fossero adottati i provvedimenti provvisori e il ricorso per inadempimento fosse poi accolto dalla Corte. In tali circostanze, la vicepresidente constata che, a questo stadio del procedimento, la condizione relativa all'urgenza appare soddisfatta.

In terzo luogo, la vicepresidente esamina se il bilanciamento degli interessi deponga a favore dell'emanazione dei provvedimenti provvisori. Essa osserva che, nel caso in cui il ricorso per inadempimento non fosse accolto, la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti avrebbe solo l'effetto di differire l'applicazione delle disposizioni nazionali controverse. In proposito essa considera che l'emanazione di siffatti provvedimenti non sia atta a compromettere gravemente l'obiettivo delle disposizioni nazionali di cui trattasi. Nel caso in cui, invece, il ricorso per inadempimento fosse accolto, l'applicazione immediata di tali disposizioni sarebbe idonea a pregiudicare in maniera irrimediabile il diritto fondamentale di aver accesso ad un giudice indipendente.

IMPORTANTE: La Corte emanerà la propria sentenza definitiva nel merito della causa in una data successiva. Un'ordinanza relativa ai provvedimenti provvisori non pregiudica l'esito dell'azione principale.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) dell'ordinanza è pubblicato sul sito CURIA

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575